



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

19/2013

FEBBRAIO/5/2013 (*)

8 Febbraio 2013

**IN DATA 22 GENNAIO SCORSO E' STATO
EMANATO IL D.P.C.M. CHE RENDE
OPERATIVA, ANCHE PER IL 2013, LA
DETASSAZIONE SULLA C.D.
" RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA' ".
SONO STATE INTRODOTTE RILEVANTI
MODIFICHE, SIA FORMALI (DEPOSITO
C/O LA D.T.L.), SIA SOSTANZIALI
RISPETTO AL PASSATO.
ECCO LE NOVITA'.**

Come noto, l'art. 1, commi 481 e 482, della legge 228/2012 (cd. 'Legge di Stabilità) ha riproposto – anche per il 2013 – la c.d. “**detassazione**” sulla retribuzione collegata ad incrementi di **produttività, innovazione ed efficienza organizzativa**.

La norma in questione demandava ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei parametri e delle modalità operative.

In data 22 gennaio 2013 è stato emanato il predetto D.P.C.M. che, rispetto al passato, ha introdotto notevoli modifiche – sia sostanziali, sia formali.

L'art. 1, D.P.C.M. 22.01.2013, dispone che sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva (dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) del 10% le somme erogate, nel corso del 2013, a titolo di “retribuzione di produttività” e risultanti da appositi contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

Ecco i parametri:

- **deve trattarsi di rapporti di lavoro dipendente nel settore privato (sono esclusi, dunque, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni** ex decreto delegato 165/2001);
- **il dipendente interessato deve aver conseguito, nell'anno 2012, un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00# al lordo delle somme assoggettate nel 2012 alla medesima imposta sostitutiva;**

- **la “detassazione” potrà essere applicata per somme, riferite a “retribuzione di produttività”, entro il massimale annuo di € 2.500,00#.**

Modificato anche il concetto di **“retribuzione di produttività”**.

L’art. 2 del D.P.C.M. in esame prevede che deve trattarsi delle voci retributive che:

- **si riferiscano ad indicatori di produttività / redditività/ qualità/ efficienza/ innovazione;**

o

- prevedano **l’attivazione di almeno 1 misura in almeno 3 delle seguenti aree di intervento:**

- *ridefinizione di sistemi di orari e della loro distribuzione;*
- *introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie eccedenti le due settimane annuali;*
- *impiego di nuove tecnologie a tutela dei diritti fondamentali di lavoratori;*
- *interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze.*

Inoltre, vengono introdotti **nuovi obblighi formali**.

I contratti di secondo livello (aziendale e/o territoriale) devono essere depositati presso la D.T.L. competente – entro 30 giorni dalla sottoscrizione - e devono essere corredati da una “autodichiarazione di conformità” che ne attesti la conformità al D.P.C.M.

Nel silenzio della norma, si ritiene che il deposito presso la D.T.L. abbia efficacia dichiarativa e non costitutiva (*ergo*, l’efficacia si intende riferita alla sottoscrizione dello stesso).

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC